

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Adottato dalla Seconda riunione delle Parti a Londra il 29 giugno 1990

Approvato dall'Assemblea federale il 3 giugno 1992²

Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 16 settembre 1992

Entrato in vigore per la Svizzera il 15 dicembre 1992

(Stato 14 giugno 2005)

Art. 1 Emendamento

A. Preambolo

1. Sostituire al sesto paragrafo del preambolo del protocollo³ il testo seguente:
decise a proteggere lo strato di ozono prendendo delle misure precauzionali per controllare equamente le emissioni totali globali delle sostanze che lo riducono, con l'obiettivo ultimo di eliminarle completamente in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, tenendo conto delle considerazioni tecniche ed economiche nonché delle necessità di crescita dei Paesi in via di sviluppo,
2. Sostituire al settimo paragrafo del preambolo del protocollo il testo seguente:
riconoscendo che sono necessarie disposizioni particolari per venire incontro ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo, fra cui la concessione di risorse finanziarie supplementari e l'accesso alle tecnologie appropriate, tenuto conto che l'importanza dei fondi necessari è prevedibile e che questi dovrebbero poter apportare una differenza sostanziale alla capacità del pianeta di affrontare il problema, scientificamente provato, della riduzione dello strato di ozono e dei suoi effetti nocivi,
3. Sostituire al nono paragrafo del preambolo del protocollo il testo seguente:
considerando che è importante promuovere la cooperazione internazionale nei settori della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie alternative per il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono, tenendo conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo,

RU 1993 1078; FF 1991 IV 205

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1992 2227

³ RS 0.814.021

B. Articolo 1 Definizioni

1. Sostituire all'articolo 1 paragrafo 4 del protocollo il testo seguente:
 4. Per «sostanza controllata», si intende una sostanza figurante nell'allegato A o nell'allegato B al presente protocollo, sia isolata che miscelata. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne che sia diversamente specificato nel relativo allegato, ma esclude qualsiasi sostanza controllata o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento di tale sostanza.
2. Sostituire all'articolo 1 paragrafo 5 del protocollo il testo seguente:
 5. Per «produzione», si intende la quantità di sostanze controllate prodotte, meno la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti contraenti e meno la quantità totale utilizzata come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. La quantità riciclata e riutilizzata non è da considerare come «produzione».
3. Aggiungere il paragrafo seguente all'articolo 1 del protocollo:
 9. Per «sostanza di transizione», si intende una sostanza figurante nell'allegato C al presente protocollo, sia isolata che in miscela. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne eventuali difformi indicazioni dell'allegato C, ma esclude qualsiasi sostanza di transizione o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento di tale sostanza.

C. Articolo 2 paragrafo 5

Sostituire all'articolo 2 paragrafo 5 del protocollo il testo seguente:

5. Qualsiasi Parte contraente può, per uno qualunque o più periodi di controllo, trasferire a qualsivoglia Parte contraente una quota del suo livello di produzione calcolato indicato agli articoli che vanno da 2A a 2E, purché i livelli totali calcolati di produzione delle Parti interessate per un dato gruppo di sostanze controllate, messi insieme, non vadano al di là dei limiti di produzione stabiliti in tali articoli per quel gruppo. Ognuna delle Parti contraenti interessate dovrà notificare al Segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni del trasferimento nonché la durata dello stesso.

D. Articolo 2 paragrafo 6

Inserire, all'articolo 2 paragrafo 6, dopo le parole «sostanze controllate», quando appaiono per la prima volta, le parole seguenti:

Allegato A o Allegato B

E. Articolo 2 paragrafo 8 a

Inserire, nell'articolo 2 paragrafo 8 a del protocollo, dopo le parole «questo articolo», ogniqualvolta compaiono nel testo, le parole seguenti:

e gli articoli che vanno da 1A a 2E

F. Articolo 2 paragrafo 9 a i)

Inserire, all'articolo 2 paragrafo 9 a i) del protocollo, dopo «l'Allegato A», le parole seguenti:

e/o l'Allegato B

G. Articolo 2 paragrafo 9 a ii)

Cancellare, all'articolo 2 paragrafo 9 a ii) del protocollo, le parole seguenti:

dai livelli del 1986

H. Articolo 2 paragrafo 9 c

Cancellare, all'articolo 2 paragrafo 9 c del protocollo, le parole seguenti:

che rappresentino almeno il 50 per cento del consumo totale delle sostanze controllate delle Parti contraenti

e sostituirle con:

che rappresentino la maggioranza delle Parti contraenti di cui all'articolo 5 paragrafo 1 presenti e votanti, nonché la maggioranza delle Parti contraenti non contemplate in detto articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti.

I. Articolo 2 paragrafo 10 b

Il paragrafo 10 b dell'articolo 2 del protocollo è cancellato e il paragrafo 10 a dello stesso articolo diventa il paragrafo 10.

J. Articolo 2 paragrafo 11

Inserire, all'articolo 2 paragrafo 11 del protocollo, dopo le parole «questo articolo», ogniqualvolta compaiono nel testo, le parole seguenti:

e gli articoli che vanno da 2A a 2E

K. Articolo 2C Altri CFC interamente alogenati

Inserire nel protocollo, come articolo 2C, i paragrafi seguenti:

Articolo 2C⁴ Altri CFC interamente alogenati

1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1993, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Annesso B non superi annualmente l'ottanta per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente l'ottanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Annesso B non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Annesso B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.

⁴ Nuovo testo giusta il n. II degli aggiustamenti del 25 nov. 1992, entrati in vigore per la Svizzera il 22 set. 1993 (RU 1994 797).

L. Articolo 2D Tetracloruro di carbonio

Inserire nel protocollo, come articolo 2D, i paragrafi seguenti:

Articolo 2D⁵ Tetracloruro di carbonio

1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1995, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell'Annesso B non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell'Annesso B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.

M. Articolo 2E 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

Inserire nel protocollo, come articolo 2E, i paragrafi seguenti:

Articolo 2E⁶ 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1993 ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell'Annesso B non superi annualmente il livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce questa sostanza si accerta durante lo stesso periodo che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può

⁵ Nuovo testo giusta il n. II degli aggiustamenti del 25 nov. 1992, entrati in vigore per la Svizzera il 22 set. 1993 (RU 1994 797).

⁶ Nuovo testo giusta il n. II degli aggiustamenti del 25 nov. 1992, entrati in vigore per la Svizzera il 22 set. 1993 (RU 1994 797).

superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell'Annesso B non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell'Annesso B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.

N. Articolo 3 Calcolo dei livelli delle sostanze controllate

1. Inserire, all'articolo 3 del protocollo, dopo «articoli 2», le parole seguenti:
, da 2A a 2E,
2. Inserire, all'articolo 3 del protocollo, dopo «allegato A», le parole seguenti:
o allegato B

O. Articolo 4 Controllo degli scambi commerciali con Stati che non siano Parti contraenti al protocollo

1. Sostituire i paragrafi da 1 a 5 dell'articolo 4 con i paragrafi seguenti:
 1. Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1990, l'importazione delle sostanze controllate dell'allegato A provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.
 - 1^{bis}. Ogni Parte contraente vieta, entro un anno dall'entrata in vigore del presente paragrafo, l'importazione delle sostanze controllate dell'allegato B provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.

2. Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1993, l'esportazione delle sostanze controllate dell'allegato A verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.

2^{bis}. Ogni Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del presente paragrafo, l'esportazione delle sostanze controllate dell'allegato B verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.

3. Entro il 1° gennaio 1992, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell'allegato A, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all'allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.

3^{bis}. Entro tre anni dall'entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell'allegato B, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all'allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.

4. Entro il 1° gennaio 1994, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell'allegato A, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all'articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all'allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.

4^{bis}. Entro cinque anni dall'entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell'allegato B, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all'articolo 10 della convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all'allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo.

5. Ogni Parte contraente si impegna a fare il massimo possibile per scoraggiare le esportazioni, verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo, di tecnologie atte alla produzione o all'utilizzazione di sostanze controllate.

2. Sostituire l'articolo 4 paragrafo 8 del protocollo con il paragrafo seguente:
 8. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 1^{bis}, e, 3^{bis}, 4 e 4^{bis}, nonché le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 2^{bis}, possono essere autorizzate da, o verso, qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo, purché una riunione delle Parti contraenti abbia stabilito che tale Stato rispetta in toto l'articolo 2, gli articoli che vanno da 2A a 2E e questo medesimo articolo e che ha fornito dei dati a questo scopo, come indicato all'articolo 7.
3. Aggiungere, come paragrafo 9, il paragrafo seguente all'articolo 4 del protocollo:
 9. Ai fini del presente articolo, l'espressione «Stato che non sia Parte contraente al presente protocollo» comprende, per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle misure di controllo in vigore per tale sostanza.

P. Articolo 5 Situazione speciale dei Paesi in via di sviluppo

L'articolo 5 del protocollo è sostituito dal seguente:

1. Ogni Parte contraente che è un Paese in via di sviluppo e il cui livello calcolato annuale di consumo delle sostanze controllate dell'allegato A è inferiore a 0,3 kg pro capite alla data dell'entrata in vigore del protocollo per detta Parte contraente, o in qualsiasi momento in seguito fino al 1° gennaio 1999 è autorizzata, al fine di soddisfare le proprie necessità fondamentali interne, a ritardare per dieci anni la propria osservanza delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E.
2. Tuttavia, ogni Parte contraente di cui trattasi al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'allegato A di 0,3 kg pro capite, né un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'allegato B di 0,2 kg pro capite.
3. Nell'applicazione delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E, ogni parte contraente cui ci si riferisce al paragrafo 1 di questo articolo, è autorizzata ad utilizzare:
 - a) Per le sostanze controllate dell'allegato A, sia la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1995 al 1997 incluso, sia un livello calcolato di consumo di 0,3 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo;
 - b) Per le sostanze controllate dell'allegato B, o la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1998 al 2000 incluso, o un livello calcolato di consumo di 0,2 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo.

4. Nel caso in cui una Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo si trovi nell'incapacità di ottenere delle quantità sufficienti di sostanze controllate, in qualsiasi momento prima di essere sottoposta agli obblighi contemplati dalle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E, essa può notificare tale situazione al Segretariato. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva e decidono delle misure appropriate da prendere.

5. Lo sviluppo della capacità delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo di ottemperare agli obblighi contemplati nelle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E, nonché alla loro applicazione, dipenderà dalla effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria di cui all'articolo 10 e dal trasferimento di tecnologia di cui all'articolo 10A.

6. Ogni Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo può, in qualsiasi momento, notificare al Segretariato per iscritto che, pur avendo preso ogni possibile misura, essa non è in grado di applicare uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E a causa dell'insufficiente attuazione degli articoli 10 e 10A. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva, tenuto adeguatamente conto del paragrafo 5 di questo articolo, e decidono delle misure appropriate da prendere.

7. Durante il periodo intercorrente fra la notifica e la riunione delle Parti contraenti ove devono essere decise le misure appropriate di cui al precedente paragrafo 6, o per un periodo più lungo se la riunione delle Parti contraenti così decide, le procedure previste in caso di inosservanza all'articolo 8 non possono venire applicate alla Parte contraente che ha effettuato la notifica.

8. Una riunione delle Parti contraenti esamina, non oltre il 1995, la situazione delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo, compresa l'effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria e del trasferimento di tecnologia nei loro confronti, e adotta le modifiche che potrebbero rendersi necessarie al programma delle misure di controllo applicabili ad esse.

9. Le decisioni delle parti contraenti di cui ai paragrafi 4, 6 e 7 di questo articolo, vengono prese rispettando la stessa procedura decisionale di cui all'articolo 10.

Q. Articolo 6 Valutazione ed esame delle misure di controllo

Inserire all'articolo 6 del protocollo, dopo «articolo 2», le parole seguenti:

gli articoli che vanno da 2A a 2E, nonché la situazione relativa alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni delle sostanze di transizione del Gruppo I dell'allegato C

R. Articolo 7 Comunicazione dei dati

Sostituire l'articolo 7 del protocollo col seguente:

1. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato, entro tre mesi da quando è divenuta Parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1986, di ognuna delle sostanze controllate dell'allegato A, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili.

2. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato, entro tre mesi da quando le disposizioni previste dal protocollo per le sostanze dell'allegato B sono entrate in vigore per detta Parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1989, di ognuna delle sostanze controllate dell'allegato B, nonché di ognuna delle sostanze di transizione del Gruppo I dell'allegato C, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili.

3. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato dati statistici sulla propria produzione annua (come definita all'articolo 5 paragrafo 1) e, separatamente,

- sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle Parti contraenti,
- sulle importazioni e le esportazioni verso, rispettivamente, Stati Parti contraenti e Stati che non lo sono,

di ognuna delle sostanze controllate degli allegati A e B e delle sostanze di transizione del Gruppo I dell'allegato C, per l'anno nel corso del quale le disposizioni sulle sostanze dell'allegato B sono entrate in vigore per detta Parte contraente e per ognuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono.

4. Quanto alle Parti contraenti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 8 a), esse ottemperano agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo sulla comunicazione di dati statistici relativi alle importazioni e alle esportazioni, se l'organizzazione regionale di integrazione economica di cui fanno parte fornisce i dati sulle importazioni ed esportazioni fra l'organizzazione e gli Stati che non ne sono membri.

S. Articolo 9 Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione della popolazione e scambio di informazioni

Sostituire l'articolo 9 paragrafo 1 a) del protocollo col seguente:

- a) Le migliori tecnologie atte a perfezionare il contenimento, il recupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze controllate e di quelle di transizione o a ridurre con altri mezzi le loro emissioni;

T. Articolo 10 Meccanismo di finanziamento

Sostituire l'articolo 10 del protocollo col seguente:

Articolo 10 Meccanismo di finanziamento

1. Le Parti contraenti istituiscono un meccanismo avente l'obiettivo di fornire una cooperazione finanziaria e tecnica, incluso il trasferimento di tecnologie, alle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1 del presente protocollo, per permetter loro di rispettare le misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E del protocollo. Tale meccanismo, che sarà finanziato in aggiunta agli altri contributi finanziari previsti per le Parti contraenti indicate al suddetto paragrafo, farà fronte a tutti gli aumenti di costi convenuti di dette Parti contraenti affinché esse possano ottemperare alle misure di controllo del protocollo. Un elenco indicativo delle categorie di aumento di costi verrà stilato dalla riunione delle Parti contraenti.
2. Il meccanismo istituito col paragrafo che precede, comprende un Fondo multilaterale. Esso può anche comprendere altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale.
3. Il Fondo multilaterale:
 - a) fa fronte, gratuitamente o tramite prestiti secondo il caso, e in funzione di criteri che verranno stabiliti dalle Parti contraenti, agli aumenti di costi convenuti;
 - b) finanzia la stanza di compensazione e a questo scopo:
 - i) assiste le Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1, per identificare le loro necessità in materia di cooperazione tramite studi specifici sui Paesi ed altre forme di cooperazione tecnica;
 - ii) facilita la cooperazione tecnica per rispondere alle necessità identificate;
 - iii) dissemina, come previsto all'articolo 9, le informazioni e il materiale attinente, organizza seminari, periodi di formazione e altre attività connesse, a beneficio delle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo; e
 - iv) facilita e controlla gli altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale accessibili alle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo;
 - c) finanzia i servizi di segretariato del Fondo multilaterale e le relative spese di mantenimento.
4. Il Fondo multilaterale opera sotto l'autorità delle Parti contraenti che ne determinano la politica globale.
5. Le Parti contraenti istituiscono un Comitato esecutivo che sviluppi e sorvegli l'applicazione delle singole politiche operative, delle direttive e disposizioni amministrative, compresa l'erogazione di fondi, per poter realizzare gli obiettivi del Fondo multilaterale. Il Comitato esecutivo adempie i propri compiti e le proprie responsabilità, specificati nel suo statuto adottato dalle Parti contraenti, con la cooperazione e l'assistenza della Banca internazionale

per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo o di altri appropriati organismi alla luce delle loro rispettive aree di competenza. I membri del Comitato esecutivo che sono scelti sulla base di una rappresentanza equilibrata delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1 e delle altre Parti contraenti, sono nominati dalle Parti contraenti.

6. Il Fondo multilaterale viene finanziato da contributi in divise convertibili delle Parti contraenti che non rilevano dell'articolo 5 paragrafo 1 o, in certi casi, in natura e/o in moneta nazionale, sulla base della tabella dei contributi delle Nazioni Unite. Vengono anche sollecitati contributi da parte di altre Parti contraenti. La cooperazione bilaterale e, in casi specifici identificati dalle Parti contraenti, la cooperazione regionale possono, fino ad una certa percentuale e compatibilmente coi criteri che verranno specificati da una decisione delle Parti contraenti, essere considerate come contributi al Fondo multilaterale, purché tale cooperazione come minimo:

- a) osservi scrupolosamente le disposizioni del presente protocollo;
- b) apporti risorse aggiuntive; e
- c) faccia fronte ad aumenti di costi convenuti.

7. Le Parti contraenti fissano le previsioni di bilancio del fondo multilaterale per ogni esercizio finanziario, nonché la quota contributiva delle singole Parti contraenti.

8. Le risorse del Fondo multilaterale vengono erogate con l'accordo della Parte contraente che ne beneficia.

9. Le decisioni delle Parti contraenti, di cui al presente articolo, vengono prese consensualmente ogni qualvolta ciò sia possibile. Nel caso in cui siano falliti tutti gli sforzi dispiegati per raggiungere tale consenso, e non si è ottenuto alcun accordo, le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti, purché tale maggioranza rappresenti la maggioranza delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti, e la maggioranza delle altre Parti contraenti presenti e votanti.

10. Il meccanismo finanziario esposto in questo articolo non pregiudica le disposizioni che potrebbero venir elaborate in futuro per altri problemi ambientali.

U. Articolo 10A Trasferimento di tecnologia

Aggiungere al protocollo, come articolo 10A, l'articolo seguente:

Articolo 10A Trasferimento di tecnologia

Ogni Parte contraente prende tutte le misure possibili, compatibili con i programmi sovvenzionati dal meccanismo finanziario, affinché:

- a) i migliori prodotti di sostituzione disponibili, non nocivi per l'ambiente, e le relative tecnologie, siano inviati con sollecitudine alle Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1; e

- b) i trasferimenti di cui al comma a) siano effettuati a condizioni eque e quanto più possibile vantaggiose.

V. Articolo 11 Riunioni delle Parti contraenti

Sostituire l'articolo 11 paragrafo 4 g) del protocollo col seguente:

- g) valutare, in applicazione dell'articolo 6, le misure di controllo e la situazione relative alle sostanze di transizione;

W. Articolo 17 Parti contraenti che aderiscono dopo l'entrata in vigore

Inserire all'articolo 17, dopo «come pure agli», le parole seguenti:

articoli che vanno da 2A a 2E, e

X. Articolo 19 Denuncia

Sostituire l'articolo 19 del protocollo col paragrafo seguente:

Ogni Parte contraente può denunciare il presente protocollo per mezzo di notifica scritta al Depositario, in qualsiasi momento dopo quattro anni da quando ha accettato gli obblighi di cui all'articolo 2A paragrafo 1. Qualsiasi denuncia di questo genere prende effetto allo scadere di un anno dalla data in cui essa è stata ricevuta dal Depositario, o a una eventuale data successiva che può essere specificata nella notifica della denuncia.

Y. Allegati

Aggiungere al protocollo gli allegati seguenti:

*Allegato B***Sostanze controllate**

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono
<i>Gruppo I</i>		
	(CFC-13)	1,0
	(CFC-111)	1,0
	(CFC-112)	1,0
	(CFC-211)	1,0
	(CFC-212)	1,0
	(CFC-213)	1,0
	(CFC-214)	1,0
	(CFC-215)	1,0
	(CFC-216)	1,0
	(CFC-217)	1,0
<i>Gruppo II</i>		
CCl ₄	Tetracloruro di carbonio	1,1
<i>Gruppo III</i>		
C ₂ H ₃ Cl ₃ *	Tricloroetano 1, 1, 1 (cloroformio metile)	0,1
* La formula non si riferisce al tricloroetano 1, 1, 2.		

Allegato C

Sostanze di transizione

Gruppo	Sostanze	Gruppo	Sostanze
<i>Gruppo I</i>			
CHFCl ₂	(HCFC-21)	C ₃ HF ₅ Cl ₂	(HCFC-225)
CHF ₂ Cl	(HCFC-22)	C ₃ HF ₆ Cl	(HCFC-226)
CH ₂ FCl	(HCFC-31)	C ₃ H ₂ FCl ₅	(HCFC-231)
C ₂ HFCl ₄	(HCFC-121)	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	(HCFC-232)
C ₂ HF ₂ Cl ₃	(HCFC-122)	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃	(HCFC-233)
C ₂ HF ₃ Cl ₂	(HCFC-123)	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂	(HCFC-234)
C ₂ HF ₄ Cl	(HCFC-124)	C ₃ H ₂ F ₅ Cl	(HCFC-235)
C ₂ H ₂ FCl ₃	(HCFC-131)	C ₃ H ₃ FCl ₄	(HCFC-241)
C ₂ H ₂ Cl ₂	(HCFC-132)	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃	(HCFC-242)
C ₂ H ₂ F ₃ Cl	(HCFC-133)	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂	(HCFC-243)
C ₂ H ₃ FCl ₂	(HCFC-141)	C ₃ H ₃ F ₄ Cl	(HCFC-244)
C ₂ H ₃ F ₂ Cl	(HCFC-142)	C ₃ H ₄ FCl ₃	(HCFC-251)
C ₂ H ₄ FCl	(HCFC-151)	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	(HCFC-252)
C ₃ HFCl ₆	(HCFC-221)	C ₃ H ₄ F ₃ Cl	(HCFC-253)
C ₃ HF ₂ Cl ₅	(HCFC-222)	C ₃ H ₅ FCl ₂	(HCFC-261)
C ₃ HF ₃ Cl ₄	(HCFC-223)	C ₃ H ₅ F ₂ Cl	(HCFC-262)
C ₃ HF ₄ Cl ₃	(HCFC-224)	C ₃ H ₆ FCl	(HCFC-271)

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 1992, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non vengono considerati come suppletivi a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato al paragrafo 1, il suddetto emendamento entra in vigore per tutte le altre Parti contraenti al protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Campo d'applicazione il 27 maggio 2005

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Afghanistan	17 giugno	2004 A	15 settembre	2004
Algeria	20 ottobre	1992 A	18 gennaio	1993
Antigua e Barbuda	23 febbraio	1993 A	24 maggio	1993
Arabia Saudita	1° marzo	1993 A	30 maggio	1993
Argentina	4 dicembre	1992	4 marzo	1993
Armenia	26 novembre	2003 A	24 febbraio	2004
Australia	11 agosto	1992	9 novembre	1992
Austria	11 dicembre	1992	11 marzo	1993
Azerbaijan	12 giugno	1996 A	10 settembre	1996
Bahamas	4 maggio	1993	2 agosto	1993
Bahrein*	23 dicembre	1992	23 marzo	1993
Bangladesh	18 marzo	1994	16 giugno	1994
Barbados	20 luglio	1994	18 ottobre	1994
Belarus	10 giugno	1996	8 settembre	1996
Belgio	5 ottobre	1993	3 gennaio	1994
Belize	9 gennaio	1998 A	9 aprile	1998
Benin	21 giugno	2000	19 settembre	2000
Bhutan	23 agosto	2004 A	21 novembre	2004
Bolivia	3 ottobre	1994 A	1° gennaio	1995
Bosnia e Erzegovina	11 agosto	2003 A	9 novembre	2003
Botswana	13 maggio	1997 A	11 agosto	1997
Brasile	1° ottobre	1992	30 dicembre	1992
Bulgaria	28 aprile	1999	27 luglio	1999
Burkina Faso	10 giugno	1994	8 settembre	1994
Burundi	18 ottobre	2001	16 gennaio	2002
Camerun	8 giugno	1992 A	6 settembre	1992
Canada	5 luglio	1990	10 agosto	1992
Capo Verde	31 luglio	2001 A	29 ottobre	2001
Ciad	30 maggio	2001	28 agosto	2001
Cile	9 aprile	1992	10 agosto	1992
Cina	14 giugno	1991 A	10 agosto	1992
Hong Kong ^a	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	19 ottobre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	11 ottobre	1994	9 gennaio	1995
Colombia	6 dicembre	1993 A	6 marzo	1994
Comore	31 ottobre	1994 A	29 gennaio	1995
Comunità europea (CE/UE/CEE)	20 dicembre	1991	10 agosto	1992
Congo (Brazzaville)	16 novembre	1994	14 febbraio	1995
Congo (Kinshasa)	30 novembre	1994 A	28 febbraio	1995
Corea (Nord)	17 giugno	1999 A	15 settembre	1999
Corea (Sud)	10 dicembre	1992 A	10 marzo	1993
Costa Rica	11 novembre	1998	9 febbraio	1999

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Croazia	15 ottobre	1993	13 gennaio	1994
Cuba	19 ottobre	1998	17 gennaio	1999
Côte d'Ivoire	18 maggio	1994	16 agosto	1994
Danimarca*	20 dicembre	1991	10 agosto	1992
Dominica	31 marzo	1993 A	29 giugno	1993
Ecuador	23 febbraio	1993	24 maggio	1993
Egitto	13 gennaio	1993	13 aprile	1993
El Salvador	8 dicembre	2000 A	8 marzo	2001
Emirati Arabi Uniti	16 febbraio	2005 A	17 maggio	2005
Estonia	12 aprile	1999	11 luglio	1999
Figi	9 dicembre	1994 A	9 marzo	1995
Filippine	9 agosto	1993	7 novembre	1993
Finlandia	20 dicembre	1991	10 agosto	1992
Francia	12 febbraio	1992	10 agosto	1992
Gabon	4 dicembre	2000 A	4 marzo	2001
Gambia	13 marzo	1995	11 giugno	1995
Georgia	12 luglio	2000 A	10 ottobre	2000
Germania	27 dicembre	1991	10 agosto	1992
Ghana	24 luglio	1992	22 ottobre	1992
Giamaica	31 marzo	1993 A	29 giugno	1993
Giappone*	4 settembre	1991	10 agosto	1992
Gibuti	30 luglio	1999 A	28 ottobre	1999
Giordania	12 novembre	1993	10 febbraio	1994
Grecia	11 maggio	1993	9 agosto	1993
Grenada	7 dicembre	1993 A	7 marzo	1994
Guatemala	21 gennaio	2002 A	21 aprile	2002
Guinea	25 giugno	1992 A	23 settembre	1992
Guinea-Bissau	12 novembre	2002 A	10 febbraio	2003
Guyana	23 luglio	1999	21 ottobre	1999
Haiti	29 marzo	2000 A	27 giugno	2000
Honduras	24 gennaio	2002	24 aprile	2002
India	19 giugno	1992 A	17 settembre	1992
Indonesia	26 giugno	1992	24 settembre	1992
Iran	4 agosto	1997	2 novembre	1997
Irlanda	20 dicembre	1991	10 agosto	1992
Islanda	16 giugno	1993	14 settembre	1993
Isole Cook	22 dicembre	2003	21 marzo	2004
Isole Marshall	11 marzo	1993 A	9 giugno	1993
Israele	30 giugno	1992	28 settembre	1992
Italia	21 febbraio	1992	10 agosto	1992
Kazakistan	26 luglio	2001 A	24 ottobre	2001
Kenya	27 settembre	1994	26 dicembre	1994
Kirghizistan	13 maggio	2003	11 agosto	2003

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Kiribati	9 agosto	2004 A	7 novembre	2004
Kuwait	22 luglio	1994 A	20 ottobre	1994
Lettonia	2 novembre	1998 A	31 gennaio	1999
Libano	31 marzo	1993 A	29 giugno	1993
Liberia	15 gennaio	1996 A	14 aprile	1996
Libia	12 luglio	2001 A	10 ottobre	2001
Liechtenstein	24 marzo	1994	22 giugno	1994
Lituania	3 febbraio	1998	4 maggio	1998
Lussemburgo	20 maggio	1992	18 agosto	1992
Macedonia	9 novembre	1998	9 febbraio	1999
Madagascar	16 gennaio	2002 A	16 aprile	2002
Malawi	8 febbraio	1994	9 maggio	1994
Malaysia	16 giugno	1993 A	14 settembre	1993
Maldivi	31 luglio	1991	10 agosto	1992
Mali	28 ottobre	1994 A	26 gennaio	1995
Malta	4 febbraio	1994	5 maggio	1994
Marocco	28 dicembre	1995 A	27 marzo	1996
Maurizio	20 ottobre	1992 A	18 gennaio	1993
Messico	11 ottobre	1991	10 agosto	1992
Micronesia	27 novembre	2001 A	25 febbraio	2002
Moldova	25 giugno	2001 A	23 settembre	2001
Monaco	12 marzo	1993 A	10 giugno	1993
Mongolia	7 marzo	1996 A	5 giugno	1996
Mozambico	9 settembre	1994 A	8 dicembre	1994
Myanmar	24 novembre	1993 A	22 febbraio	1994
Namibia	6 novembre	1997	4 febbraio	1998
Nauru	10 settembre	2004 A	9 dicembre	2004
Nepal	6 luglio	1994 A	4 ottobre	1994
Nicaragua	13 dicembre	1999	12 marzo	2000
Niger	11 gennaio	1996 A	10 aprile	1996
Nigeria	27 settembre	2001	26 dicembre	2001
Niue	22 dicembre	2003 A	21 marzo	2004
Norvegia	18 novembre	1991	10 agosto	1992
Nuova Zelanda	1° ottobre	1990	10 agosto	1992
Oman	5 agosto	1999 A	3 novembre	1999
Paesi Bassi*	20 dicembre	1991	10 agosto	1992
Aruba	16 marzo	1992	10 agosto	1992
Pakistan	18 dicembre	1992 A	18 marzo	1993
Palau	29 maggio	2001 A	27 agosto	2001
Panama	10 febbraio	1994	11 maggio	1994
Papua Nuova Guinea	4 maggio	1993	2 agosto	1993
Paraguay	3 dicembre	1992 A	3 marzo	1993
Perù	31 marzo	1993 A	29 giugno	1993
Polonia	2 ottobre	1996 A	31 dicembre	1996

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Portogallo	24 novembre	1992	22 febbraio	1993
Qatar	22 gennaio	1996 A	21 aprile	1996
Regno Unito	20 dicembre	1991	10 agosto	1992
Gibilterra	20 dicembre	1991	10 agosto	1992
Guernese	8 settembre	1993	8 settembre	1993
Isole Vergini britanniche	30 ottobre	1995	30 ottobre	1995
Jersey	4 gennaio	1995	4 gennaio	1995
Terra antartica britannica	8 settembre	1993	8 settembre	1993
Repubblica Ceca	18 dicembre	1996 A	18 marzo	1997
Repubblica Dominicana	24 dicembre	2001 A	24 marzo	2002
Romania	27 gennaio	1993 A	27 aprile	1993
Ruanda	7 gennaio	2004 A	6 aprile	2004
Russia	13 gennaio	1992	10 agosto	1992
Saint Kitts e Nevis	8 luglio	1998	6 ottobre	1998
Saint Lucia	24 agosto	1999 A	22 novembre	1999
Saint Vincent e Grenadine	2 dicembre	1996 A	2 marzo	1997
Salomone, Isole	17 agosto	1999 A	15 novembre	1999
Samoa	4 ottobre	2001	2 gennaio	2002
Seicelle	6 gennaio	1993 A	6 aprile	1993
Senegal	6 maggio	1993	4 agosto	1993
Serbia e Montenegro	22 marzo	2005 A	20 giugno	2005
Sierra Leone	29 agosto	2001 A	27 novembre	2001
Singapore	2 marzo	1993 A	31 maggio	1993
Siria	30 novembre	1999 A	28 febbraio	2000
Slovacchia	15 aprile	1994	14 luglio	1994
Slovenia	8 dicembre	1992	8 marzo	1993
Somalia	1° agosto	2001 A	30 ottobre	2001
Spagna	19 maggio	1992	17 agosto	1992
Sri Lanka	16 giugno	1993 A	14 settembre	1993
Stati Uniti	18 dicembre	1991	10 agosto	1992
Sudafrica	12 maggio	1992	10 agosto	1992
Sudan	2 gennaio	2002 A	2 aprile	2002
Svezia	2 agosto	1991	10 agosto	1992
Svizzera	16 settembre	1992	15 dicembre	1992
São Tomé e Príncipe	19 novembre	2001 A	17 febbraio	2002
Tagikistan	7 gennaio	1998 A	7 aprile	1998
Tanzania	16 aprile	1993 A	15 luglio	1993
Thailandia	25 giugno	1992	23 settembre	1992
Togo	6 luglio	1998	4 ottobre	1998
Tonga	26 novembre	2003	24 febbraio	2004
Trinidad e Tobago	10 giugno	1999	8 settembre	1999
Tunisia	15 luglio	1993 A	13 ottobre	1993
Turchia	13 aprile	1995	12 luglio	1995

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Turkmenistan	15 marzo	1994 A	13 giugno	1994
Tuvalu	31 agosto	2000	29 novembre	2000
Ucraina	6 febbraio	1997	7 maggio	1997
Uganda	20 gennaio	1994	20 aprile	1994
Ungheria	9 novembre	1993	7 febbraio	1994
Uruguay	16 novembre	1993 A	14 febbraio	1994
Uzbekistan	10 giugno	1998 A	8 settembre	1998
Vanuatu	21 novembre	1994	19 febbraio	1995
Venezuela	29 luglio	1993	27 ottobre	1993
Vietnam	26 gennaio	1994 A	26 aprile	1994
Yemen	23 aprile	2001 A	22 luglio	2001
Zambia	15 aprile	1994	14 luglio	1994
Zimbabwe	3 giugno	1994	1° settembre	1994

* Riserve e dichiarazioni.

Le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://untreaty.un.org/> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

- a Dall'8 set. 1993 al 30 giu. 1997, l'emendamento al prot. di Montreal era applicabile ad Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, l'emendamento è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- b Dal 15 feb. 1994 al 19 dic. 1999, l'emendamento al prot. di Montreal era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999, l'emendamento è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.